DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 30 luglio 1964

relativa alla proroga della sospensione totale del dazio della tariffa doganale comune applicabile allo zucchero di barbabietola e di canna, allo stato solido, della voce 17.01

(64/471/CEE)

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea e in particolare l'articolo 28,

Vista la tariffa doganale comune della Comunità Economica Europea,

Vista la decisione del Consiglio del 25 febbraio 1964 relativa alla sospensione totale, fino al 31 luglio 1964, del dazio della tariffa doganale comune applicabile allo zucchero di barbabietola e di canna, allo stato solido, della voce 17.01 [1],

Previa consultazione della Commissione,

Considerando che nei paesi della Comunità continua a sussistere un'occasionale scarsità di zucchero, che non può essere eliminata in tempo utile dalla nuova produzione ;

Considerando che, stando così le cose, è nell'interesse della Comunità che la sospensione totale del dazio della tariffa doganale comune per lo zucchero di barbabietola e di canna, allo stato solido, della voce 17.01, sia prorogata per un periodo limitato,

HA ADOTTATO LA SEGUENTE DECISIONE :

Articolo 1

La sospensione totale, sino al 31 luglio 1964, del dazio della tariffa doganale comune applicabile allo zucchero di barbabietola e di canna, allo stato solido, della voce 17.01, decisa dal Consiglio in data 25 febbraio 1964, è prorogata sino al 30 settembre 1964.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addí 30 luglio 1964.

Per il Consiglio
Il Presidente
G. SCHRÖDER

---

[1] GU n. 35 del 29. 2. 1964, pag. 607/64.